



Decreto nr. 1004 del 19/11/2025

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER INFUNGIBILITA'/ESCLUSIVITA' EX ART. 76, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI ETERNA PER UN PERIODO DI 48 MESI DA ESPLETARSI IN FORMA AGGREGATA TRA L'ASST CREMONA, IN QUALITA' DI CAPOFILIA, L'ASST DEL GARDA, L'ASST PG XXIII BERGAMO E L'ASST NIGUARDA. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA.

PREMESSO che con nota in atti il Dr. Mario Palazzo, Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Desenzano, ha richiesto di introdurre in prontuario il neurostimolatore Eterna™ SCS cod. 32400 quale generatore di impulsi impiantabile ricaricabile che richiede solo fin a cinque cariche all'anno;

EVIDENZIATO che il precitato professionista, con la nota di cui sopra, ha motivato la richiesta rilevando che:

- seppur attualmente non vi sia un PDTA aziendale inerente specificatamente l'applicazione della stimolazione midollare (a differenza delle procedure di radiofrequenza), vi sono riferimenti di linee guide internazionali e PDTA esterni relativi al trattamento a step del low back pain che prevedono ai livelli di percorso terapeutico invasivo avanzato l'uso della stimolazione midollare;
- il dispositivo medico ETERNA SCS ha un target ben definito di paziente affetto da patologie per le quali si pone indicazione a questo trattamento avanzato:
 - sostituzione di generatore NON RICARICABILE compatibile (attualmente in uso - Proclaim XR 5);
 - paziente con aspettativa di vita > di 10 anni con dolore neuropatico complesso in aree anatomiche estese;

RICHIAMATO il Verbale del 28/08/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e ristrascritto, con il quale la Commissione Dispositivi Medici, Organismo Aziendale deputato a valutare richieste quali quella oggetto del presente provvedimento, ha autorizzato, in ragione delle valutazioni ed argomentazioni tutte ivi riportate, l'acquisto del neurostimolatore in parola;

DATO ATTO che la Commissione Dispositivi Medici con il Verbale del 28/08/2025 sopra citato, sulla scorta anche di quanto evidenziato dall'utilizzatore finale, ha autorizzato l'acquisto di n. 5 neurostimolatori/anno;

TENUTO CONTO che le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e ribadite da ultimo anche nella DGR XII/3720 del 30/12/2024 (cosiddette Regole di Sistema 2025), prevedono, fra l'altro, per le Aziende Sanitarie in assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.), attesa la priorità che le procedure centralizzate rivestono per il sistema regionale l'obbligo di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata, all'interno delle unioni formalizzate di acquisto a livello interregionale e/o di nuove aree;



DATO ATTO che:

- per quanto riguarda l'art. 1, comma 6 bis.1 della L.R. n. 33/2007 e l'art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006, nessuna delle iniziative ARIA attive contempla la fornitura oggetto del presente provvedimento, così come nessuna Convenzione CONSIP risulta disponibile per quanto in argomento;
- le già citate Regole di Sistema 2025 ribadiscono, fra l'altro, per le Aziende Sanitarie, in assenza di apposite convenzioni, l'obbligo di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata;

RILEVATO che l'ASST Cremona, appartenente alla medesima Unione d'acquisto di questa ASST, con nota in atti, ha comunicato, preso atto del riscontro pervenuto in esito alla pubblicazione del propedeutico Avviso per manifestazione di interesse, l'intenzione di procedere all'espletamento di gara negoziata per infungibilità/esclusività ex art. 76, comma 2, lett. b) d.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di neurostimolatori midollari ETERNA per un periodo di 48 mesi, e ha chiesto contestualmente a questa ASST di formalizzare la partecipazione alla suddetta procedura con conferimento dei relativi fabbisogni ed invio del relativo Mandato di rappresentanza;

CONSIDERATO che, con note in atti, questa ASST ha provveduto ad inviare i fabbisogni all'Azienda capofila sulla base delle valutazioni e dei fabbisogni espressi dal Dr. Mario Palazzo ed autorizzati dalla Commissione Dispositivi Medici con Verbale del 28/08/2025 sopra richiamato;

ATTESO che l'importo presunto dell'affidamento per questa Azienda sarà stimato sulla scorta dei prezzi posti a base d'asta che verranno comunicati dalla capofila;

CONSIDERATO dunque, opportuno conferire mandato all'ASST Cremona, in qualità di capofila, a svolgere tutte le operazioni della gara negoziata per infungibilità/esclusività ex art. 76, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di neurostimolatori midollari ETERNA per un periodo di 48 mesi, nelle forme e nei limiti del mandato di rappresentanza, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1, composto da n.1 pagina);

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott. Pier Mario Azzoni, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Dott. Pier Mario Azzoni, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;

DATO ATTO che il parere del Direttore Amministrativo risulta in questo caso assorbito dalla funzione superiore esercitata;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario, il Direttore Generale f.f.



DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di conferire mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell'ASST Cremona, in qualità di capofila, a svolgere tutte le operazioni della gara negoziata per infungibilità/esclusività ex art. 76, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di neurostimolatori midollari ETERNA per un periodo di 48 mesi, nelle forme e nei limiti del mandato di rappresentanza, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1, composto da n.1 pagina);
2. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, visto il "Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi" approvato con Decreto D.G. n. 520 del 05.12.2019, R.U.P. del presente procedimento il Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Dott. Pier Mario Azzoni;
3. di demandare al successivo provvedimento di recepimento degli esiti della procedura, l'individuazione dei budget su cui imputare l'effettiva spesa discendente dal presente atto;
4. di dare mandato alla S.C. Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i seguiti di competenza;
5. di demandare al provvedimento di recepimento degli esiti della procedura la quantificazione e l'accantonamento della quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, che sarà calcolato sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel Regolamento Aziendale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
7. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal
Direttore Generale f.f.
(Dott. Piero Canino)

Delegato ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., con nota prot. n. 4510 del 31.01.2024

Esprimono parere favorevole:

Direttore Sanitario – Dr. Pietro Imbrogno
Direttore Sociosanitario – Dott. Paolo Schiavini



MANDATO CON RAPPRESENTANZA

Il **Direttore Generale f.f.** dell'**ASST del Garda** (in seguito per brevità: *mandante*) dà mandato con rappresentanza al **Direttore Generale** dell'**ASST CREMONA** (in seguito per brevità: *mandatario*) a svolgere tutte le operazioni finalizzate all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, in forma aggregata, per l'affidamento "della fornitura di neurostimolatori midollari eterna per un periodo di 48 mesi". Il presente mandato è conferito a titolo gratuito e, pertanto, al mandatario non spetta alcun compenso per l'attività svolta.

1. Il *mandante* si impegna a contribuire, per le spese derivanti da un eventuale contenzioso in merito alle procedure di gara. Le spese sostenute dal mandatario saranno suddivise in pari misura tra le Aziende Sanitarie partecipanti alla procedura di gara.
2. Per tutto quanto non è stato espressamente previsto nel presente contratto si applicano gli artt. 1703 e 1730 del Codice Civile.
3. Le spese del presente contratto, ivi comprese le imposte e tasse prescritte dalla legge, sono a carico di chi ne richiede la registrazione.
4. Il mandatario dichiara di accettare l'incarico affidatogli alle condizioni stabilite nelle precedenti clausole da 1 a 4.
5. Il Foro territorialmente competente in caso di controversie è quello ove ha sede l'Azienda mandataria.

* * *

IL MANDANTE
Il DIRETTORE GENERALE F.F. della
ASST del Garda
Dott. Piero Canino
F.to digitalmente

IL MANDATARIO
Il DIRETTORE GENERALE della
ASST CREMONA
Dott. EZIO BELLERI
F.to digitalmente